



Sentenza n. 141 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **37504/PM** del registro di segreteria, proposto da:

XX (XX), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (francescoleone@pec.it;) e Simona Fell (simona.fell@pec.it);

contro

- **I.N.P.S.** (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Ilaria De Leonardis, elettivamente domiciliato in Bari presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, alla via Putignani n. 108 (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

- **Comando Generale Aeronautica Militare**, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 97164990588), rappresentato e difeso ex art. 158, comma 1 c.g.c.

Oggetto: rideterminazione trattamento pensionistico.

Uditi, nella pubblica udienza del 27 giugno 2024 – con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Caterina Di Palma – l’Avv. Eliana Straziota per delega degli Avv.ti Francesco Leone e Simona Fell per la parte ricorrente, come da verbale in atti (nessuno comparso per l’Amministrazione militare come per l’INPS).

Ritenuto in

FATTO

1. Parte ricorrente, già sottufficiale dell’Aeronautica Militare, cessato dal servizio e collocato a domanda, nella posizione di “*riserva*” con decorrenza dal 31 dicembre 2018 con attribuzione del trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo sino al 31.12.2011 (avendo maturato più di 18 anni di contribuzione entro il 31.12.1995) e successivamente con il criterio contributivo, con il presente ricorso lamenta il mancato riconoscimento di una più favorevole liquidazione derivante dall'applicazione del coefficiente di rendimento del 2% per ogni anno di contribuzione successivo al 01.01.1998 (art. 17 comma 1, Legge 724/1994, art. 1867 c.o.m. e art. 2, co. 19, L. 335/1995).

In particolare, contesta che l'istituto previdenziale, asseritamente violando il combinato disposto degli artt. 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e dell’art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995, abbia erroneamente calcolato la parte di prestazione concernente l'anzianità contributiva maturata dall’1.1.1998 al 31.12.2011 con l’impiego dell’aliquota di rendimento dell’1,8%, in luogo di quella più favorevole del 2%.

A suo avviso, il combinato disposto delle richiamate disposizioni normative

rende applicabile, a decorrere dall'1.1.1998, alla pensione dei sottufficiali del personale militare delle Forze Armate il coefficiente di rendimento del 2% annuo di cui all'art. 17 L. 724/1994, trattandosi di aliquota non superiore - ai sensi dell'art. 2, comma 19, Legge 335/1995 - alle aliquote valide per il periodo precedente secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Documenta di avere in data XX diffidato a provvedere al ricalcolo sia l'INPS che l'Amministrazione militare, e che quest'ultima ha riscontrato l'istanza dichiarandosi incompetente, mentre INPS ha rigettato l'istanza rappresentando che l'incremento del limite di età a 60 anni, dal XX in poi, ha determinato l'abbassamento dell'aliquota di rendimento dal 2% al 1,8%; cita quindi precedenti favorevoli (Corte dei conti Calabria, sent. n. 55, n. 82 e n. 90 del 2022, Lazio sent. n. 645/21, Sicilia sent. n. 550/2022, di accoglimento di analoghe domande).

In sostanza il ricorrente, quale percettore di pensione ordinaria erogata dall'INPS e determinata dall'Istituto previdenziale con il c.d. metodo "misto", postula il ricalcolo della pensione con applicazione delle aliquote di rendimento del 2% in luogo del 1,80%, per gli anni di servizio decorrenti dal XX al XX.

Più nel dettaglio, evidenzia che il coefficiente di rendimento del trattamento è calcolato con la seguente modalità: aliquota del 2.33% annuo per i primi 15 anni di servizio, aliquota del 1,8% per ogni anno successivo al ventesimo, aliquota del 2,25% (per i Sottufficiali dell'Esercito, Marina e Aeronautica ex art. 54 c. 3 TU n. 1092/73) per ogni anno o frazione di anno successivo al ventesimo entro il 31.12.1997.

Infine, per il periodo di servizio decorrente dal XX sino al XX, si prevede l'aliquota annua del 1,8%; lamenta quindi che proprio quest'ultima aliquota sia errata, dovendosi a suo avviso essere sostituita con quella del 2% annuo ai sensi dell'art. 17 della L. 724/94.

Il ricorrente possiede attualmente un coefficiente totale per QUOTA A e art. 17 L. 724/94 di XX% (cfr. Mod. S.M. 5007), mentre applicando l'aliquota del 2% raggiungerebbe il coefficiente totale di XX% (dunque avvicinandosi di più all'80% inteso come massima anzianità contributiva).

In conclusione, agisce per sentir *“in via principale, accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17 L. 724/94 in combinato disposto con l'art. 1867 Codice Ordinamento Militare, e art. 2 c. 19 L. 335/95 - ad ottenere la rideterminazione del trattamento di quiescenza con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2% in luogo del 1,8% per gli anni di servizio decorrenti dal 1.1.1998 al 31.12.2011; - con conseguente diritto ... alla corresponsione dei relativi arretrati, decorrenti dall'anno di pensionamento, risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici fino alla data odierna, e quanto invece avrebbe dovuto percepire in ragione del ricalcolo più favorevole, differenze maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo”*; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, chiedendo in via istruttoria, qualora ritenuto necessario, di disporre una CTU.

2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per mezzo del Comando Logistico dell'Aeronautica Militare, eccependo il proprio difetto di

legittimazione passiva e chiedendo la conseguente estromissione dal giudizio.

3. L'INPS resiste nel merito, deducendo l'infondatezza dell'avverso ricorso per le seguenti ragioni.

L'INPS ha liquidato il trattamento pensionistico per cui è causa, sulla base del modello PA04 trasmesso dall'Amministrazione datoriale, nonché in applicazione del sistema di calcolo retributivo di cui ai commi 707 e 708, L. 190/2014, da cui deriva un nuovo sistema di determinazione delle anzianità contributive maturate alla data del 1° gennaio 2012 di cui all'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone l'applicazione del metodo di calcolo retributivo per le anzianità maturate fino al 31/12/2011, e del metodo contributivo per le anzianità maturate dal 01/01/2012 alla cessazione del rapporto d'impiego (sistema Misto-2012).

Quanto alla pretesa rideterminazione con applicazione dell'aliquota del 2% annuo a far data dal 1998, l'Istituto cita a conforto del suo operato proprio il dato normativo invocato da parte attrice, e cioè l'art. 2, comma 19 della legge n. 335/1995, il quale quando *“afferma che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1 della legge n. 724/1994 non può comportare un trattamento superiore a quello spettante in applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente, il legislatore non vuole rapportare l'aliquota del 2% con «le aliquote valide per il periodo precedente», come sostenuto dal ricorrente, bensì vuole rapportare l'aliquota del 2% introdotta dalla legge del 1994 (a fini di una armonizzazione al regime previdenziale generale, non per premiare alcuni)*

con quanto previsto dall'art. 54, comma 2, del DPR n. 1092/1973"; nel richiamare poi anche l'art. 1867 del C.O.M., l'INPS sostiene di avere correttamente impiegato i criteri di calcolo previsti dall'art. 54 del DPR n. 1092/1973 e, segnatamente, e per quanto qui occupa in particolare, l'aliquota del 1,80% per ogni anno di servizio utile maturato dal 1.1.1998 al 31.12.2011.

4. Nell'odierna udienza il patrono del ricorrente ha esposto e concluso come da verbale in atti.

Il giudizio è stato pertanto definito, come da dispositivo della presente sentenza, di seguito trascritto e letto in udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. In merito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva (*rectius*: di difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio) sollevata dal Ministero della Difesa, si osserva che a far data dal 1° gennaio 2010, in caso di pensionamenti del personale militare, l'Istituto Previdenziale (in precedenza l'I.N.P.D.A.P., poi confluito nell'I.N.P.S. ex D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) non ha più la sola funzione di dare attuazione, quale ordinatore secondario della spesa, ai provvedimenti adottati dalle amministrazioni di appartenenza del lavoratore ma provvede direttamente alla determinazione e all'erogazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate (art. 2, commi 1 e 3, L. 335/1995 e circolare I.N.P.D.A.P. n. 20 del 18 settembre 2009, relativa all'Aeronautica Militare), salvo il caso del personale militare che transita in posizione di ausiliaria.

Poiché la cessazione dal servizio del ricorrente è avvenuta successivamente

al 1° gennaio 2010, va estromesso dal presente giudizio il resistente Ministero.

2. Nel merito, alla luce delle considerazioni che seguono, il ricorso non merita accoglimento.

Come condivisibilmente ritenuto dalla Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia di questa Corte, con sentenza n. 225/2021, che si ritiene pertinente al caso concreto, *«Avuto riguardo all'applicazione del coefficiente annuo preteso da parte attrice, occorre preliminarmente esporre il contenuto dell'art. 17 comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che così si esprime: "Con effetto dal primo gennaio 1995, le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data"»*.

L'art. 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (recante la "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"), in proposito precisa che: "L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente"».

Successivamente, l'art. 1867 del codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), intitolato "Aliquote di rendimento" ha statuito che: "1.

Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092”.

L'art. 54 del DPR n. 1092/1973, da ultimo citato, così prevede: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.

Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri... (omissis)”.

Orbene, deve ritenersi che in un contesto normativo teso ad armonizzare i regimi pensionistici, come espressamente indicato dall'art. 1839 del C.O.M., a tenore del quale "Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, è corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice", il riferimento alla disposizione di cui all'art. 54, comma 1, contenuto nell'art. 1867 C.O.M., esprime la chiara esigenza di fissare un limite massimo di trattamento derivante dall'applicazione (a decorrere dall'1.1.1998) delle nuove aliquote di rendimento di cui all'art. 17, comma 1, della legge 724/94.

Ancora, l'espresso rimando che l'art. 1867 C.O.M. fa alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (a mente del quale, l'applicazione delle aliquote di rendimento di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, non possono determinare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente) riceve in questo caso una specificazione, per la categoria del personale militare, con il richiamo all'art 54, recante appunto le modalità di computo delle pensioni dei militari.

Dalle considerazioni che precedono si trae dunque che all'assegno pensionistico del ricorrente non può essere applicato il coefficiente di calcolo annuo del 2% e ciò a mente del chiarissimo dettato dell'art. 1867 C.O.M.; strettamente aderente al dato normativo appare quindi l'operato dell'INPS che ha applicato alle anzianità di servizio del ricorrente le diversificate

aliquote previste dalla normativa vigente.

Per le esposte motivazioni, la prospettazione di parte attrice non può trovare accoglimento» (in senso conforme, i precedenti, anche di questa Sezione, richiamati dall'INPS in parte espositiva).

In definitiva, dalla determinazione di liquidazione della pensione n. XX emerge che l'Ente previdenziale ha applicato le seguenti aliquote:

- il 2,20% (art. 54, comma 1, D.P.R. 1092/1973) per la valorizzazione dei primi 20 anni di servizio utile, pari ad un coefficiente del 44%;
- l'aliquota annua del 2,25% (art. 54, comma 3 e 4, D.P.R. 1092/1973) dal 21° anno di servizio sino al 31/12/1997;
- l'aliquota annua dell'1,80% (art. 54, comma 2, D.P.R. 1092/1973), dal 01/01/1998 fino al 31/12/2011 (data di fine calcolo della quota pensionistica retributiva).

Per conseguenza, il ricorso va respinto.

3. Le spese legali, giusta l'art. 31, comma 3 c.g.c., possono essere compensate, in considerazione del mutamento di giurisprudenza riguardo alla questione dirimente (parte ricorrente ha citato a suo favore Sez. Giur. Lazio, n. 645/2021 (antecedente alla sopra richiamata decisione della Sez. Giur. FVG n. 225/2021), nonché Corte dei conti Calabria, sent. n. 55, n. 82 e n. 90 del 2022, Lazio sent. n. 645/21 e allegato due decisioni della Sezione Piemonte del 2022 (nn. 135 e 137) e una della Sez. Sicilia sempre del 2022 (n. 550), a loro volta anteriori rispetto a quelle invocate dall'INPS e poste a fondamento dell'odierna decisione.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al
giudizio in epigrafe,

DICHIARA l'estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa -
Comando Logistico dell'Aeronautica Militare;

RIGETTA il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 27 giugno 2024.

Il Giudice

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in segreteria il 28/06/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma